

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1971

relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine

(71/143/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 103 e 108,

vista la relazione del comitato monetario del 10 aprile 1970,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la base di partenza del processo da intraprendere ai fini della creazione dell'unione economica e monetaria deve essere trovata nel compimento delle azioni previste nel memorandum della Commissione al Consiglio del 12 febbraio 1969 ;

considerando che l'articolo 108 del trattato prevede la possibilità di accordare un concorso reciproco in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro, in particolare sotto forma di concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri, sotto riserva del consenso di questi ;

considerando che il Consiglio ha fissato gli orientamenti quantitativi della politica economica a medio termine ; che uno Stato membro, pur sforzandosi di rispettare tali orientamenti, può trovarsi di fronte a difficoltà o ad una grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti ;

considerando che occorre prevedere in anticipo procedure e strumenti appropriati che permettano alla Comunità ed agli Stati membri di assicurare, in caso di necessità, una rapida attuazione del concorso reciproco, in particolare quando le circostanze esigono un'azione immediata ;

considerando che un meccanismo di concorso finanziario a medio termine risponde a tale esigenza ; che è opportuno corredare tale meccanismo di massimali per la concessione dei crediti, prevedere per gli impegni una durata limitata e disciplinarne le altre modalità ;

considerando che sembra indispensabile procedere ad una consultazione preliminare in seno alla Comunità prima di ricorrere a qualsiasi forma di credito internazionale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

1. Gli Stati membri erogano, nei limiti dei massimali di cui all'allegato, i crediti a medio termine concessi a titolo di concorso reciproco con direttiva o decisione del Consiglio adottata a maggioranza qualificata, su raccomandazione della Commissione previa consultazione del comitato monetario, ai sensi dell'articolo 108.

2. Tale obbligo vale per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1972 ; in seguito esso è automaticamente prorogato di quinquennio in quinquennio, qualora si raggiunga un accordo sul passaggio alla seconda fase del piano di unione economica e monetaria e salvo opposizione di uno o più Stati membri notificata al Consiglio e alla Commissione almeno sei mesi prima della fine del periodo in corso.

*Articolo 2*

Lo Stato membro che, dovendo far fronte a difficoltà od a grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti, intenda ricorrere a crediti a medio termine al di fuori della Comunità, consulta preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri per esaminare, tra l'altro, le possibilità di un concorso finanziario nell'ambito della Comunità economica europea. Tale consultazione ha luogo in seno al Comitato monetario.

*Articolo 3*

1. Nell'accordare un concorso reciproco il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista all'articolo 1, paragrafo 1, stabilisce gli impegni che lo Stato membro beneficiario deve assumere in materia di politica economica, tenendo conto soprattutto degli orientamenti quantitativi della politica economica a medio termine, e fissa l'importo e le condizioni del credito, in particolare la durata, nonché il tasso di interesse.

Inoltre il Consiglio adotta, se del caso, alle stesse condizioni previste al comma precedente, in particolare ove uno Stato membro lo richieda, le disposizioni atte a consentire l'eventuale mobilitazione dei

crediti da parte di quegli Stati creditori che incontrassero difficoltà o minaccia grave di difficoltà nella bilancia dei pagamenti.

2. I crediti accordati nel quadro di questo sistema hanno una durata compresa tra due e cinque anni. Al finanziamento di ogni operazione provvedono i paesi creditori partecipanti proporzionalmente ai rispettivi impegni non ancora richiesti.

3. I crediti e le obbligazioni risultanti dal concorso reciproco sono espressi in un'unità di conto il cui valore corrisponde a 0,88867088 grammi d'oro fino.

#### Articolo 4

1. Lo Stato membro che, al momento dell'attuazione di un'operazione di concorso finanziario nei modi previsti dall'articolo 3, faccia valere difficoltà attuali e prevedibili nella bilancia dei pagamenti e/o un deterioramento persistente delle sue riserve, è esentato, su sua dichiarazione, dal contribuire al finanziamento di detta operazione. Lo Stato membro che si trova in tale situazione ne informa il Consiglio e la Commissione.

2. La situazione in cui si trova detto Stato resta sottoposta ad esame nell'ambito del comitato monetario. Se la Commissione o uno Stato membro ritiene che l'evoluzione della bilancia dei pagamenti e/o quella delle riserve di detto Stato consenta a quest'ultimo di partecipare all'operazione di finanziamento considerata, della questione viene investito il Consiglio. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il Consiglio invita, se del caso, lo Stato membro a partecipare all'operazione e fissa le condizioni di tale partecipazione.

#### Articolo 5

1. Su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, decide che uno Stato membro debitore, a titolo del concorso finanziario a medio termine, provveda al rimborso anticipato parziale o totale del suo debito, nella misura in cui le condizioni che hanno motivato il ricorso al sistema sono venute meno.

2. Ogni Stato membro creditore può convenire con uno o più altri Stati membri il trasferimento parziale o totale del suo credito. Gli Stati membri

interessati comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri detto trasferimento.

3. Se uno o più Stati membri creditori a titolo del concorso finanziario a medio termine incontrano difficoltà o grave minaccia di difficoltà nella loro bilancia dei pagamenti, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, decide la mobilitazione del credito di tale Stato o di tali Stati.

Detta mobilitazione è effettuata secondo le seguenti modalità, isolate o combinate :

- mediante un trasferimento di crediti all'interno del sistema nella misura in cui le risorse disponibili lo consentano ;
- mediante un rifinanziamento esterno al sistema, eventualmente mediante un'azione concertata degli Stati membri presso altre organizzazioni internazionali ;
- mediante rimborso anticipato, totale o parziale, da parte dello o degli Stati membri debitori.

4. In caso di rifinanziamento esterno al sistema il paese debitore accetta che la moneta di conto in cui è stato inizialmente espresso il suo debito sia sostituita dalla moneta utilizzata per il rifinanziamento. In tal caso, se il tasso d'interesse è modificato, il paese debitore ne sopporta l'eventuale onere supplementare. In casi eccezionali il Consiglio delibera sulla ripartizione di tale onere supplementare, mediante decisione ad hoc adottata secondo la procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 6

Gli Stati membri adottano in tempo utile le misure necessarie secondo la loro legislazione interna per l'applicazione della presente decisione, allo scopo di essere in grado di accordare crediti in virtù della presente decisione, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1971.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. COINTAT

## ALLEGATO

I massimali d'impegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sono i seguenti :

	milioni di unità di conto	ossia in % del totale
Germania	600	30
Belgio-Lussemburgo	200	10
Francia	600	30
Italia	400	20
Paesi Bassi	200	10
Totale	2.000	100